

APPELLO 21/2014
33° Campionato Invernale di Roma – Trofeo Città di Fiumicino
Circolo velico di Fiumicino
ITA 16310 c/ ITA 10931

Regole R2.1, 65.2 del Regolamento di regata ISAF.

L'appello va proposto nel termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della decisione scritta del Comitato delle proteste o dalla sua decisione di non riaprire l'udienza.

L'appellante ha comunque l'onere di chiedere per iscritto entro sette giorni la documentazione relativa e di proporre comunque l'appello in un tempo ragionevole, qualora la documentazione non gli sia prontamente fornita.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Eugenio Torre (Presidente), Marco Alberti, Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Sergio Pepe (componenti), Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo (componenti supplenti) ha pronunciato la seguente

decisione

Con atto rubricato il giorno 11 settembre 2014 n. prot. 6157 l'imbarcazione ITA 16310 ha impugnato "la decisione emessa il 23-2-2014 nella manifestazione Campionato Invernale di Fiumicino 2013/2014 relativa al caso n. 16 (Baralla ITA 10931 protestante, Alpha Uni ITA 16310 protestato) dal Comitato per le Proteste".

L'appellante ha esposto che le due barche sopra indicate nel corso della prova del 23 febbraio 2014 collidevano tra loro e il Comitato per le Proteste emetteva la decisione, squalificando ITA 16310, che era da ritenersi errata per i motivi illustrati nell'impugnativa.

L'appellato e il Presidente del Comitato per le Proteste hanno inviato le rispettive osservazioni.

Preliminarmente è da rilevare che l'appello contro la decisione assunta il 23 febbraio 2014 risulta spedito il 9 settembre 2014. Appare evidente che l'appello avverso tale decisione è ampiamente tardivo in quanto proposto ben oltre sei mesi dalla comunicazione della decisione che deve ritenersi avvenuta mediante affissione all'albo dei comunicati.

Infatti, in base alle regole R2.1 e 65.2, l'appello va proposto nel termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della decisione scritta del Comitato delle proteste, fermo restando che l'appellante ha l'onere di chiedere per iscritto entro sette giorni la documentazione relativa e di proporre comunque l'appello in un tempo ragionevole, qualora la documentazione non gli sia prontamente fornita.

Ma vi è di più: l'appellante afferma che a seguito della decisione sfavorevole del 23 febbraio 2014 aveva presentato richiesta di riapertura d'udienza e che non aveva mai avuto conoscenza dell'esito di tale richiesta.

Sta di fatto che il diniego della richiesta di riapertura risulta anch'esso pubblicato nell'albo degli avvisi ai concorrenti in data 9 marzo 2014 (successiva giornata di prove del Campionato) alle ore 19,13 e pertanto da tale giorno sono decorsi i 15 giorni per l'eventuale impugnativa.

Né l'appellante può fondatamente sostenere di non conoscere, a distanza di 6 mesi, l'esito della richiesta di riapertura in quanto era suo onere verificare gli avvisi esposti all'albo.

L'appello, pertanto, sotto ogni profilo è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile posto che, in base alla già citata regola R2.1, il termine di 15 giorni per l'impugnativa comunque decorre al più tardi dalla decisione del Comitato delle proteste di non riaprire l'udienza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'appello.

Così deciso a Genova il 20 dicembre 2014

f.to Eugenio Torre, presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale

